

Requisiti di professionalità del dirigente responsabile di un fondo pensione preesistente

Categoria:

Organi di amministrazione e controllo - Responsabile

Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Data:

Ottobre, 1999

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con riferimento al quesito pervenuto in data ... , in copia allegato, si espone quanto segue.

In primo luogo si ha presente che l'art.14, comma 3 del D.M. lavoro 211/97, nel prevedere anche per gli esponenti dei fondi preesistenti i requisiti di professionalità richiesti per i fondi di nuova istituzione, fa rinvio al comma 2 quanto all'individuazione dell'ambito soggettivo di riferimento.

In merito all'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'art.14, si ricorda che la Commissione, nei propri Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti (punto 6) pubblicati nel Bollettino n.1/1997 ha precisato che Malgrado la norma non faccia riferimento al responsabile del fondo, si ritiene che l'eventuale insussistenza dei requisiti di onorabilità in capo al responsabile debba, al pari dei componenti degli organi collegiali, comportare la sua decadenza dall'incarico.

Sulla base di tale impostazione, che comprende anche il dirigente responsabile del fondo tra i soggetti di cui al comma 2, si perviene alla coerente conclusione che anche per tale soggetto siano richiesti gli stessi requisiti di professionalità previsti per i responsabili dei fondi di nuova istituzione.

Ciò precisato, si osserva che per la nomina o l'elezione a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, l'art.4 comma 3, del D.M. lavoro 211/97 richiede il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4, comma 2 lettera a) o b).

Ai predetti fini, assume rilevanza, quindi, esclusivamente l'aver effettivamente svolto, per un periodo complessivo di almeno un triennio, funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso le entità specificamente individuate dalla norma citata.

Ne consegue pertanto che l'aver svolto l'attività di revisore dei conti ovvero funzioni di componente dell'organo di controllo di un fondo pensione non appare di per sé sufficiente a determinare la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti per il dirigente responsabile del fondo pensione.

[...omissis...]

Il Direttore Generale

